

# COMUNICAZIONE SULLE PROCEDURE DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 14-TER DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287 – TESTO AGGIORNATO

VISTO il Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO in particolare l'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

RITENUTO di dover definire le procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al fine di informare le imprese circa le modalità di presentazione degli impegni e le procedure per la valutazione degli stessi, anche alla luce dell'interpretazione del regolamento 1/2003/CE e della legge n. 287/90 fornita dagli organi giurisdizionali comunitari e nazionali;

VISTA la consultazione pubblica svoltasi dal ...;

## **Premessa**

1. L'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”*, ha introdotto l'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ai sensi di detto articolo *“Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione”*.

## **Presentazione degli impegni**

2. Le parti del procedimento istruttorio avviato per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della legge n. 287/90 o degli articoli 101 o 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che intendano proporre all'Autorità degli impegni perché sia valutata la loro idoneità a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria medesima, possono presentare, con congruo anticipo rispetto al termine di tre mesi previsto dalla menzionata disposizione, una versione non definitiva degli stessi. A seguito di tale presentazione preliminare le parti interessate potranno essere sentite dalla Direzione competente

esclusivamente al fine di fornire le precisazioni o i chiarimenti che fossero necessari per la comprensione del contenuto degli impegni proposti.

**3.** In ogni caso, entro il termine di **tre mesi** dalla notifica dell'apertura dell'istruttoria, come previsto dall'art. 14-*ter* della legge, le parti interessate dovranno far pervenire all'Autorità la versione definitiva degli impegni proposti, fatta salva la possibilità di chiedere, su istanza di parte, una proroga del suddetto termine per motivate ragioni.

**4.** L'Autorità considera il suddetto termine di tre mesi di carattere perentorio in ragione della finalità della norma, che ha una funzione deflativa, volta anche a realizzare l'economia procedimentale dell'azione amministrativa. Tale funzione è coerente con la previsione di un termine perentorio, in modo da indurre il destinatario dell'istruttoria dell'Autorità a presentare tempestivamente gli impegni idonei a rimuovere gli effetti della propria condotta, inibendo la prosecuzione della istruttoria<sup>1</sup>.

**5.** La presentazione preliminare e quella definitiva degli impegni da parte delle imprese interessate avverrà mediante la compilazione del formulario predisposto dall'Autorità.

### **Procedure per la valutazione degli impegni**

**6.** In via preliminare e sulla base della prassi e della giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia, deve ritenersi non opportuna l'adozione di decisioni concernenti gli impegni nei casi in cui l'accertamento antitrust si riferisca a condotte suscettibili di integrare restrizioni gravi della concorrenza.

**7.** L'art. 14-*ter* della legge n. 287/90 prevede, infatti, che la valutazione dell'idoneità degli impegni avvenga "*nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario*" e nell'ordinamento comunitario tale istituto non è applicabile nei casi in cui il comportamento restrittivo o lesivo della concorrenza appare sufficientemente grave da far ritenere appropriata l'imposizione di una sanzione<sup>2</sup>.

**8.** Gli impegni devono essere suscettibili di attuazione piena e tempestiva, nonché facilmente verificabili e idonei a rimuovere efficacemente i profili anticoncorrenziali individuati nel provvedimento di avvio di istruttoria.

**9.** Tenuto conto dell'ampia discrezionalità di cui gode l'Autorità nella valutazione degli impegni proposti dalle imprese, confermata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale<sup>3</sup>, gli impegni devono essere valutati anche in considerazione dell'interesse

---

<sup>1</sup> Cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 9 agosto 2011, n. 4737, che riguarda la materia della tutela del consumatore e contiene la corretta interpretazione delle analoghe disposizioni che disciplinano il termine per la presentazione degli impegni in tale settore, con una affermazione di carattere generale, applicabile all'istituto dell'accettazione degli impegni in tutti i procedimenti condotti dall'Autorità e, quindi, anche all'ambito dei procedimenti in materia di tutela della concorrenza.

<sup>2</sup> Cfr. il considerando n. 13 del regolamento CE n. 1/2003 e il memorandum (Memo/04/217) della Commissione.

<sup>3</sup> Per la giurisprudenza comunitaria si veda, tra le altre, Tribunale di Primo Grado, sentenza 11 luglio 2007, *Alrosa c. Commissione*, con cui il Tribunale ha sostenuto che "*la Commissione non è mai tenuta, in forza dell'art. 9, n. 1 del*

dell'Autorità al proseguimento del procedimento istruttorio. Resta fermo che le decisioni concernenti gli impegni devono accertare che l'intervento dell'Autorità non è più giustificato, senza giungere alla conclusione dell'eventuale sussistenza dell'infrazione.

**10.** Ciò premesso, l'Autorità, qualora ritenga gli impegni irricevibili in quanto tardivi, manifestamente inidonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali dell'istruttoria o comunque non accoglibili in quanto la condotta è suscettibile di integrare restrizioni gravi della concorrenza, delibera il rigetto degli stessi, dandone comunicazione alle parti del procedimento e procedendo alla pubblicazione della decisione sul Bollettino dell'Autorità.

**11.** Qualora invece l'Autorità ritenga di procedere all'esame degli impegni proposti e li valuti non manifestamente infondati, ne dispone, con delibera, entro 45 giorni dalla scadenza del termine di tre mesi per la presentazione degli stessi, la pubblicazione sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90 e sul sito Internet dell'Autorità.

**12.** I terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti (*market test*) entro un termine di **trenta giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione degli impegni stessi sul sito Internet. Nel caso in cui l'Autorità necessiti di ulteriori informazioni, la Direzione competente formula richieste in tal senso ai soggetti che possano fornire elementi utili alla valutazione degli impegni.

**13.** Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente (ovvero sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli impegni stessi sul sito Internet), le parti che hanno presentato gli impegni possono rappresentare per iscritto all'Autorità la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi e – per tener conto di esse – introdurre, per una sola volta, modifiche accessorie agli impegni. Tali modifiche devono essere strettamente connesse all'esito del *market test* e costituire, quindi, una elaborazione ulteriore degli impegni già presentati. Infatti, anche alla luce dell'esperienza maturata negli anni di applicazione dell'istituto, l'Autorità non ritiene opportuno un continuo riesame degli impegni, di volta in volta corretti, modificati o integrati dalle parti, suscettibile di condizionare i tempi del procedimento e di accertamento dell'infrazione.

**14.** L'intera procedura di pubblicazione e valutazione degli impegni deve concludersi, fatte salve specifiche esigenze istruttorie, entro tre mesi dalla data di pubblicazione degli impegni. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di pareri obbligatori per il tempo necessario all'acquisizione degli stessi.

---

*regolamento n. 1/2003 a decidere di rendere obbligatori degli impegni piuttosto che ad agire ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento. Non è pertanto tenuta a fornire le ragioni per le quali degli impegni non le sembrano idonei ad essere resi obbligatori in modo da concludere il procedimento". Sentenza, in parte qua, non contraddetta dalla sentenza 29 giugno 2010, Commissione c. Alrosa Company Ltd, con cui la Corte di Giustizia ha ribadito la sussistenza, in capo alla Commissione, di un ampio margine discrezionale nel determinarsi ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 1/2003. Per la giurisprudenza nazionale cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sentenza 20 aprile 2011 n. 2438, che, richiamando i citati precedenti comunitari, ha confermato – anche sul piano interno – che l'AGCM gode di un notevole margine di discrezionalità nel valutare se rendere obbligatori gli impegni proposti dalle imprese interessate o se seguire la via dell'accertamento dell'infrazione.*